



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

**IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Romagnoli Mauro - Sindaco	Sì
2. Morelli Fabio - Consigliere	Sì
3. Adami Giulia - Consigliere	Giust.
4. Morea Annunziata - Vice Sindaco	Sì
5. Caldi Luciano - Consigliere	Sì
6. Vaccaro Matteo - Consigliere	Sì
7. Bettoni Enrica - Consigliere	Sì
8. Daverio Davide - Consigliere	Sì
9. Masiello Angela - Consigliere	Sì
10. Cagnoli Mauro - Consigliere	Sì
11. Orcurto Alessandro - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Sig. Mauro Romagnoli nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la D.ssa Angela Ganeri, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 18.11.2021

Il Responsabile del Settore
(rag. Annalisa Novelli)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco,

Il Responsabile del Settore
(rag. Annalisa Novelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019, in sede di conversione in Legge entro 60 gg, all'art. 95 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dal 01.01.2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO pertanto dell'abolizione di fatto della Tasi prevedendone l'unificazione IMU-Tasi;

CONSIDERATO che, con la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU:

- è stata ripristinata l'applicazione dell'esenzione disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. h) D.lsg. 504/1992 sulla base dei criteri individuati con la circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati* (la rendita catastale è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo);
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

DATO ATTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 (confermato dall'art. 95 comma 3 del D.L. 124/2019);
- l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTA l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'art. 9 bis del D.L 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, dell'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTE le seguenti equiparazioni all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, stabilite dall'art. 11 del Regolamento IMU:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ATTESO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare opportuno mantenere la specifica aliquota agevolata applicabile a tale fattispecie nella misura determinata per l'anno 2016, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

ATTESO che il D.L. n. 124/2019 stabilisce che l'aliquota base per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e che il Comune intende confermare;

ATTESO che il D.L. n. 124/2019 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,86 per cento;

ATTESO altresì che il D.L. n. 124/2019 stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e che lo 0,10 per cento intende riservarlo al Comune;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2021 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di confermare per l'anno 2022 le aliquote e la detrazione determinate per l'anno 2021, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nel rispetto dei limiti di cui l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208 e di variare l'aliquota per le "altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (non ricomprese nella fattispecie abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati per legge o per regolamento)" passando da 0,9 a 0,95 punti percentuali;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile servizio finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 1	n. 8	n. 7	n. 1

(Astenuto: Mauro Cagnoli)

(Contrari: Angela Masiello)

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,50 %
aliquota altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (non ricomprese nella fattispecie abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati per legge o per regolamento)	0,95 %
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse per legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale	0,46 %
aliquota ordinaria	0,86 %

2. di stabilire per l'anno 2022 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, nell'importo di € 200,00;

3. di disporre che per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le *“unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado”*, dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti, precisando che non si ammette, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota, l'uso gratuito a soggetto contitolare dell'unità immobiliare;

5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, entro il termine del 14 ottobre come stabilito dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 1	n. 8	n. 7	n. 1

(Astenuito: Mauro Cagnoli)

(Contrari: Angela Masiello)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Romagnoli Mauro

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 578 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/12/2021 al 30/12/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Pettenasco, lì 15/12/2021

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-nov-2021

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pettenasco, lì 15/12/2021

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri